

Civile Sent. Sez. 1 Num. 9995 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 16/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 18898-2010 proposto da

M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (C.F. 01079950521),
quale mandataria della MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING &
FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Dossena,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo
Mannocchi in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia 9.

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO DELLA S.G.N. SOCIETÀ GESTIONE NEGOZI S.P.A. (C.F.
00446100489), in persona del curatore *pro tempore*,

pagina 1 di 8 - RGN 18898/2010



rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cesaroni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Tamponi in Roma, via Attilio Friggeri.

- **controricorrente** -

avverso

il decreto n. 6530/2010 del Tribunale di Firenze, depositato il giorno 9 giugno 2010.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 20 aprile 2016 dal consigliere relatore dott. Magda Cristiano;

udito l'avv. Fantini per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria della Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., impugna per cassazione il decreto con il quale il Tribunale di Firenze accolse solo parzialmente l'opposizione allo stato passivo del fallimento della S.G.N. Società Gestione Negozi s.p.a., escludendo l'invocata prededuzione in relazione ai canoni dei contratti di *leasing* stipulati tra la mandante e la società ancora *in bonis*, rimasti insoluti nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di concordato preventivo alla quale



quest'ultima era stata ammessa e la successiva sua dichiarazione di fallimento.

Ritenne il tribunale che il credito maturato per i detti contratti non potesse essere considerato essenziale all'esecuzione della proposta di concordato poi omologata, atteso che la stessa non prevedeva espressamente l'assunzione in capo alla proponente dell'obbligo di riscattare i beni in *leasing*, in vista del programmato affitto dell'azienda; soggiunse il giudice del merito che il contratto di affitto di azienda stipulato nel corso della procedura dalla proponente - ove era pure stato pattuito il suo obbligo di riscattare i beni aziendali concessi in *leasing* -, non era stato autorizzato dal giudice delegato, restando inopponibile alla massa, mentre irrilevante risultava la menzione del detto contratto di affitto in seno al decreto di omologa del concordato.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Il fallimento della S.G.N. Società Gestione Negozi s.p.a. ha proposto ricorso incidentale condizionato e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* la ricorrente denuncia un vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., avendo il tribunale contraddittoriamente assunto la mancata produzione in giudizio del decreto di omologa del concordato preventivo e poi, comunque, dato atto di siffatta produzione, travisando



altresi il contenuto del provvedimento, che espressamente prevedeva l'onere in capo alla proponente di riscattare i beni dell'azienda affittata, in precedenza concessi in *leasing* dalla società mandante.

Con il *secondo motivo* la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 111 l.fall., per avere i giudici di merito ritenuto che l'assunzione dell'onere di pagamento dei canoni dei contratti di *leasing* in corso al momento dell'ammissione alla procedura di concordato, non fosse funzionale all'esecuzione della proposta concordataria.

Con il *terzo motivo* (erroneamente rubricato come *quarto*), l'istante denuncia ulteriore violazione dell'art. 111 l.fall., risultando l'interpretazione della norma operata dal tribunale tale da arrecare ingiustificato pregiudizio alle ragioni di un creditore, a vantaggio dei restanti soggetti ammessi al concorso.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il fallimento controricorrente lamenta un vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., poiché il tribunale ha erroneamente ritenuto che i contratti di *leasing* non si fossero già risolti, per inadempimento dell'utilizzatore, prima della sua dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo non è fondato.

Va, anzitutto, escluso che la motivazione del decreto impugnato contenga la contraddizione denunciata dalla ricorrente, in quanto dalla mera lettura del provvedimento

emerge agevolmente come, in realtà, il tribunale abbia rilevato la mancata produzione in giudizio del "decreto di ammissione al concordato", pronunciato ai sensi dell'art. 163 l.fall. (pag. 6), mentre è stata accertata la produzione in giudizio, da parte della curatela opposta, del successivo "decreto di omologa del concordato" ex art. 180 l.fall. (pag. 7).

La descrizione, in seno al decreto di omologa del concordato preventivo, dell'intervenuto affitto dell'azienda e della sua programmata cessione alla medesima affittuaria, costituisce poi soltanto la mera ricognizione delle concrete modalità attraverso cui il proponente intendeva assicurare l'adempimento dell'onere concordatario assunto con la proposta precedentemente approvata dai creditori, ma di certo non potrebbe valere, da sola, a rendere prededucibili tutti i crediti maturati nel corso della procedura concordataria in dipendenza del detto affitto d'azienda.

Invero, come correttamente osservato dai giudici del merito, l'obbligo di riscatto dei beni concessi in *leasing* era stato autonomamente assunto dalla società ammessa al concordato, con la stipula del contratto di affitto dell'azienda, intervenuta soltanto nel corso della procedura e neppure sottoposta all'autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 l.fall.

Non risulta provato in giudizio, invece, che nell'originaria proposta di concordato sottoposta al voto dei

creditori, la proponente avesse inserito i canoni dei detti contratti di *leasing* maturati nel corso della procedura tra i cd. "oneri concordatari", cioè quelli necessari perché il concordato potesse trovare esecuzione, avendo anzi accertato il tribunale, con valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in questa sede, che la proposta originaria ammessa al voto non prevedeva l'onere per la proponente di riscattare, in tutto o in parte, i detti beni aziendali, trattandosi come visto di obbligazione sorta, per volontà della sola proponente, soltanto nel corso della procedura.

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.

Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, i crediti nascenti da obbligazioni contratte dal proponente nel corso della procedura di concordato preventivo, cui segua la risoluzione per inadempimento, non potevano, nel successivo fallimento, essere soddisfatti in prededuzione, stante la funzione liquidatoria del concordato, rispetto alla quale la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore restava estranea, in quanto meramente eventuale (Cass. 14 febbraio 2011, n. 3581; Cass. 25 luglio 2007, n. 16426; Cass. 14 luglio 1997, n. 6352).

È vero che dopo la riforma del concordato preventivo introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005 - qui applicabile *ratione temporis* -, che ha largamente ampliato la possibilità

per gli imprenditori commerciali di proporre al ceto creditorio concordati non meramente liquidatori, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, l.fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), sono oggi considerati prededucibili tutti i crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge".

Occorre tuttavia chiarire che, anche dopo la riforma delle cd. procedure concorsuali minori, nel caso di obbligazioni assunte dal debitore prima del decreto di ammissione al concordato preventivo, affinché i relativi crediti maturati nel corso della procedura possano godere del rango prededucibile previsto dall'art. 111 l.fall. nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione già nel piano analitico allegato alla proposta, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, lett. e), l.fall., secondo un principio generale che può ricavarsi dall'art. 182-*quater*, secondo comma, l.fall., in quanto solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell'ammontare dei cd. "debiti della massa", consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento.



Il decreto del tribunale di Firenze ha fatto corretta applicazioni del detto principio, avendo ritenuto che i canoni dovuti dalla conduttrice in forza di contratti di *leasing* stipulati prima della sua ammissione al concordato preventivo e maturati successivamente nel corso della procedura, non potessero considerarsi *tout court* funzionali alla stessa, in difetto di una loro espressa previsione nell'ambito dei cd. oneri concordatari, all'interno del piano originariamente proposto dalla società debitrice e poi sottoposto, unitamente alla proposta, all'approvazione dei creditori.

Il rigetto del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla curatela controricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, liquidate in complessivi € 7.200, di cui € 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.

— CASSA — /